

Udine, 2 novembre 2020

## **Gestione delle assenze dal lavoro del lavoratore per malattia e quarantena Covid-19**

L'articolo 26 del Decreto Legge 18/2020 (Decreto Cura Italia di marzo 2020) ha regolamentato la gestione delle assenze dei lavoratori dipendenti posti in quarantena per Covid-19, per quelli malati in quanto risultati positivi, e per i lavoratori che si trovano in una condizione di fragilità come, ad esempio, la disabilità con connotazione di gravità o immunodepressione.

Nel corso di questa pandemia sono state fornite indicazioni un po' a singhiozzo, e non sempre completamente esaurienti, sia dal Ministero della Salute sia dall'INPS.

Il Ministero della Salute, già lo scorso aprile 2020, ha comunicato che *“nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone”*.

Il trattamento economico di malattia viene erogato solamente se viene emesso un provvedimento dal Dipartimento Sanitario e viene redatto il certificato medico del proprio medico curante (MMG medico di medicina generale o PLS pediatra di libera scelta).

Il certificato medico deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia, con indicazione degli estremi del provvedimento di quarantena o permanenza domiciliare con sorveglianza attiva. In caso di certificato in modalità cartacea, dovrà essere inviato all'Inps entro 2 giorni.

Si ritiene di fornire una sintesi della disciplina prevista per lo stato di malattia e quarantena da Covid-19 e le obbligazioni certificatorie, le definizioni quali “quarantena”, “contatto stretto”, i periodi previsti per il rientro in comunità.

### **Certificazione di malattia e di quarantena:**

In caso di esito positivo al test molecolare (positività al Covid-19) al lavoratore viene riconosciuto lo stato e il trattamento economico di malattia. Nel certificato di malattia il medico deve indicare lo stato di malattia per **accertata positività al Covid-19**.

La **quarantena e la sorveglianza precauzionale** non configurano automaticamente un'incapacità temporanea al lavoro, e non è impedito lo svolgimento dell'attività lavorativa. Se il lavoratore in quarantena o in sorveglianza continua a svolgere attività lavorativa mediante smart working o telelavoro presso il proprio domicilio, sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro, è esclusa la tutela previdenziale della malattia.

Se invece il medico curante del lavoratore emette un certificato medico, il periodo di quarantena è equiparato, ai fini del trattamento economico, alla malattia, nel rispetto della seguente procedura:

1. il lavoratore prende contatto con il proprio medico curante (MMG - medico di medicina generale o PLS - pediatra di libera scelta)
2. il Dipartimento di Prevenzione redige un provvedimento indicando il periodo di quarantena con sorveglianza attiva oppure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
3. il medico curante valuta se ci sono le condizioni per redigere il certificato di malattia

Nel certificato di malattia il medico deve indicare gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla permanenza domiciliare fiduciaria; se al momento del rilascio del certificato il medico non dispone delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l'operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all'Inps mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o Pec), nel frattempo il certificato rimane sospeso.

Il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro del certificato medico telematico e, se possibile, integrare con la certificazione del provvedimento del Dipartimento di Prevenzione, in quanto per ora il certificato medico ricevuto dal datore di lavoro non riporta alcun riferimento alle situazioni causate da Covid; se viene rilasciato un certificato cartaceo dovrà essere consegnato sia all'Inps sia al datore di lavoro entro 2 giorni dal rilascio

Per i soggetti fragili viene tutelata una situazione di rischio per il lavoratore e per la collettività equiparando, ai fini del trattamento economico, tali fattispecie alla malattia e alla degenza ospedaliera.

## Definizioni

**Contatto stretto:** è "contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) colui che si trova nelle seguenti descrizioni:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso Covid-19 in assenza di DPI idonei
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal *setting* in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

**Contatto con caso Covid:** qualsiasi persona esposta ad un caso probabile o confermato Covid in un lasso di tempo che va da 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi fino a 10/14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso. Se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del campione che ha portato alla

conferma e fino a 10/14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell'isolamento del caso.

**Contatto stretto di contatto stretto:** è la situazione del soggetto che non ha avuto alcun contatto diretto con il positivo, ma ha avuto contatti con un soggetto definito "contatto stretto"; questi soggetti non sono soggetti né a quarantena né a effettuazione di test, a meno che il contatto stretto del positivo non risulti successivamente positivo al test. In alcuni casi possono essere disposti dalle autorità sanitarie screening di comunità, come per le scuole.

**Contatti stretti asintomatici:** i soggetti definiti "contatti stretti asintomatici di soggetti positivi" confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un periodo di quarantena di 10/14 giorni dall'ultima esposizione al caso con le seguenti regole:

- quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso
- quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con test negativo effettuato il decimo giorno.

**Isolamento dei soggetti positivi COVID:** isolamento delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

**Quarantena:** limitazione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa.

**Quarantena/isolamento con sorveglianza attiva:** la sorveglianza attiva consiste in una misura durante la quale l'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente la persona per avere notizie sulle condizioni di salute (FAQ Min. Salute).

**Rientro in comunità dei positivi sintomatici:** i soggetti risultati positivi Covid19 con sintomi possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, con test molecolare negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)

**Rientro in comunità dei positivi asintomatici:** i soggetti risultati positivi Covid19 asintomatici possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, con test molecolare risultato negativo (10 giorni + test).

**Casi positivi a lungo termine (21 giorni):** i soggetti che pur non presentando più sintomi continuano a risultare positive al test molecolare, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, salvo casi particolari definiti dall'autorità sanitaria.

**Lavoratori fragili:** coloro che sono in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita (circolare nr del 04/09/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, congiuntamente con il Ministero del Salute)

Per i lavoratori fragili l'Inps prevede che il periodo indicato nel certificato di malattia è equiparato a degenza ospedaliera; per coloro si applica la decurtazione ai 2/5 della normale indennità Inps in assenza di familiari a carico.

### **Quarantena per ordinanza amministrativa**

Nei casi di ordinanza emessa dall'autorità amministrativa locale che dispone il divieto di allontanamento dei cittadini da un determinato territorio, al fine di contenere il diffondersi dell'epidemia, e quindi impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro, il DL Agosto ha previsto limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, la possibilità di presentare domanda di accesso ai trattamenti di cassa integrazione per il periodo 23/02/2020-30/04/2020.

### **Quarantena all'estero**

Alcuni lavoratori assicurati in Italia che si sono recati all'estero sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero.

Per tali lavoratori l'equiparazione del periodo di quarantena ad uno stato di malattia deve comunque provenire da un procedimento dell'operatore di sanità pubblica italiano e alla conseguente sorveglianza sanitaria eseguita dalle ASL.

### **Quarantena/sorveglianza precauzionale durante un periodo di sospensione per cassa integrazione CIGO, CIGS, CIGD e assegno ordinario**

Se il lavoratore è destinatario di un trattamento di cassa integrazione guadagni non è possibile richiedere la specifica tutela per la malattia, in quanto vale il principio della prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull'indennità di malattia (art. 3, c.7, D.Lgs n.148/2015), compresi i casi della quarantena o della sorveglianza precauzionale per soggetti fragili.

Un tanto vale per la cassa integrazione ordinaria (CIGO), straordinaria (CIGS), in deroga (CIGD) o di assegno ordinario (ASO) garantito dai fondi di solidarietà.

### **Visita con il medico competente per i lavoratori positivi**

Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, è prevista l'effettuazione della visita medica del Medico Competente prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

*(Fonti: Messaggi Inps nr. 2584 del 24/06/20, nr. 3653 del 09/10/20, nr. 3871 del 23/10/20, circolare ministero della Salute 29/04/2020, del 29/05/2020, del 12/10/2020)*